

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Allegato al Regolamento d'Istituto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE MAGISTRIS"

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius, Villasalto
Via E. D'Arborea - 09040 SAN NICOLO' GERREI (CA)
Codice Fiscale: 92105290925 – Codice Univoco: UFUEPO – Codice Meccanografico: CAIC88500L
Tel. 070 950064; e-mail: caic88500l@istruzione.it; caic88500l@pec.istruzione.it
www.icgerrei.gov.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Allegato al Regolamento d'Istituto

FONTI:

- RD n. 1297 del 26 aprile 1928 (scuola primaria);
- L. 176/91, recepimento della convenzione internazionale Diritti del fanciullo;
- art. 328, comma 7 del D. Igs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola);
- DPR n. 249/98 "Statuto degli studenti e delle studentesse" come modificato dal DPR 235/07;
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- legge 30.10.2008, n. 169;
- legge 241/90 e successive modificazioni;
- art. 328, comma 7, del D.L. 297 del 16.04.1994;
- nota Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008¹ (scuola primaria)

Le sanzioni disciplinari comminate agli studenti nel caso di inadempienza ai doveri sopraindicati non hanno natura repressiva e di costrizione, ma hanno finalità educativa e tendono a rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri.

ORIENTAMENTI PEDAGOGICI

La Scuola è una comunità sociale dove i giovani cittadini si formano mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; una comunità di dialogo e di esperienza sociale, dove i rapporti di rispetto, di stima reciproca, di fiducia e di collaborazione costituiscono un bene da perseguiere e da tutelare; la condizione e il fondamento per attivare processi di apprendimento consapevoli ed efficaci.

La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per far maturare negli studenti una chiara consapevolezza dell'importanza del sapere nello sviluppo della persona e nella

¹ "Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il **Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927**, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti."

costruzione di un benessere sociale e per ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa e attiva motivazione al lavoro scolastico.

I danni provocati all'ambiente scolastico costituiscono il segnale di una fragile consapevolezza della propria appartenenza ad una comunità sociale impegnata nella predisposizione di beni e di servizi in favore di tutti i cittadini e di un sentimento di solidarietà civile poco avvertito.

Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile).

Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere tali atteggiamenti.

Art. 1 – Principi generali

1. ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative;
2. i provvedimenti devono essere proporzionati all'infrazione disciplinare e ispirati al principio della riparazione del danno;
3. la responsabilità disciplinare è personale;
4. la classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora si individui una responsabilità collettiva;
5. la sanzione disciplinare non deve interferire sulla valutazione del profitto (DPR 249/98, art.4 c.3)
6. l'alunno deve poter esprimere le proprie ragioni;
7. la nota sul registro di classe è una sanzione e non una semplice annotazione. Essa pertanto deve essere circostanziata.
8. anche se coerentemente con il principio di equità, ogni intervento deve tener conto della situazione personale dell'alunno;
9. ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza;
10. ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

SCUOLA PRIMARIA

Art. 2 - disposizioni disciplinari per la scuola primaria

Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti: a) presentarsi alle lezioni in ritardo; b) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; c) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; d) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e	Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'ammonizione scritta a cura di tutto il team docente ; la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
---	--

<p>all'esterno;</p> <p>e) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;</p> <p>f) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;</p> <p>g) non fare i compiti assegnati per casa.</p>	
<p>Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; b) non osservare le prescrizioni degli insegnanti; c) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; non rispettare il cibo durante il servizio mensa; d) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche; e) utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.; f) assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti; g) mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni; h) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni; i) reiterare un comportamento scorretto. 	<p>Le mancanze gravi comportano un'ammonizione scritta a cura di tutto il team docente; la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) convocazione scritta dei genitori per un colloquio con il team docente; 2) comunicazione scritta ai genitori da parte del DS; 3) convocazione dei genitori per un colloquio con il DS; 4) la mancanza di cui alla lettera a) comporta il sequestro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico; 5) la mancanza di cui alla lettera e) comporta anche la consegna del telefono cellulare al delegato del DS che lo conserverà sino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori <p>Relativamente ai punti e) f) invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.</p>
<p>Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola; c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle; e) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; 	<p>Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione; nel caso di mancanze reiterate si prevede la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza. Nel caso di sospensione senza obbligo di frequenza l'alunno è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docente. I provvedimenti vengono assunti dal consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. La riunione, presieduta dal DS o da suo delegato, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno</p>

<p>f) provocare lesioni ai compagni e al personale;</p> <p>g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc.);</p> <p>h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;</p> <p>i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.</p>	<p>oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il coordinatore di classe o altro docente introdurrà con relazione descrittiva fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.</p> <p>Successivamente l'alunno POTREBBE essere invitato a esporre le proprie ragioni, sotto forma di audizione alla presenza dei genitori; dopo l'eventuale audizione la riunione proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.</p> <p>Relativamente al punto b) si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con l'eventuale risarcimento dei danni e/o sostituzione degli oggetti danneggiati.</p> <p>Relativamente al punto c) invito a presentare le proprie scuse ai compagni offesi.</p>
--	--

Art. 3 – Provvedimenti disciplinari per la scuola primaria

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le mancanze previste nell'art. 2. sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro da parte dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, oltre che sul RE. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
3. Le mancanze gravi vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel RE e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza grave di cui alla lettera e) comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. Nel caso di mancanze lievi ripetute e di mancanze gravi il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
4. La reiterazione delle mancanze gravi e le mancanze gravissime previste vengono punite con la sospensione per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.
5. I provvedimenti vengono assunti dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti e dei rappresentanti dei genitori. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, ove possibile in tempi brevi, così da favorire il susseguirsi ravvicinato della sanzione alla violazione, i provvedimenti vengono presi dal Dirigente Scolastico insieme ad almeno due docenti del team della classe e ai genitori dell'alunno.
7. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al raddrizzamento, di cui al comma 8. Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al comma 4, i provvedimenti possono essere dati come accessori.
8. Relativamente a tutte le mancanze: interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni. Esempi:
 Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata;
 Assegnazione del lavoro non fatto per casa;
 Espletare servizi;
 Pulire dove sporcato;
 Riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario;
 Svolgere il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola.
 Tutti gli interventi saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendogli, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

SCUOLA SECONDARIA

Art. 4 - disposizioni disciplinari per la scuola secondaria

<p>Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentarsi alle lezioni in ritardo, senza validi motivi; b) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; c) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; d) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno; e) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione; f) non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni; g) copiare; 	<p>Le violazioni lievi comportano: il richiamo orale da parte del docente che l'ha rilevata; l'ammonizione scritta in caso di infrazione reiterata, da parte del docente che l'ha rilevata. La comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. La convocazione della famiglia per un colloquio, dopo la terza ammonizione scritta, qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto. La convocazione è fatta direttamente dal docente interessato o dal coordinatore di classe; nei casi più gravi dal DS.</p>
<p>Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti</p>	<p>Le mancanze gravi comportano tutte un'ammonizione scritta; la comunicazione deve</p>

<p>comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentarsi in ritardo alle lezioni in maniera sistematica; b) esprimersi in modo volgare; c) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; d) sottrarre beni altrui o della scuola; e) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; non rispettare il cibo durante il servizio mensa; f) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche; g) utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.; h) fumare nei locali della scuola e in ogni altro luogo riferito all'Istituto; i) mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni; j) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni; k) reiterare un comportamento scorretto. 	<p>essere controfirmata da un genitore. L'ammonizione potrà essere accompagnata dai provvedimenti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione. Si potrà proporre un percorso alternativo con finalità educative, come pulizia locali, riordino materiale di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi per casa. La sanzione è irrogata dal DS su proposta del CDC convocato in seduta straordinaria, con la presenza di tutte le sue componenti previa audizione dell'alunno coinvolto e dei genitori. Il procedimento deve concludersi entro 7 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza. 2. Sospensione per un periodo non superiore a 15 gg, con o senza allontanamento dalla comunità scolastica. La possibilità di dare attuazione a un percorso con finalità educative che accompagni la sospensione, quali pulizia locali, riordino materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi, sarà valutata in base alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative. La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei genitori dal CDC convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti. La riunione, presieduta dal DS o da suo delegato, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore di un alunno coinvolto nel procedimento (autore o vittima). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza. 3. In caso di furto o danneggiamento, oltre le sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento. Le mancanze di cui alle lettere c) e g) comportano la consegna del telefono cellulare e/o di altri oggetti al delegato del DS che lo conserverà sino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori. La violazione del divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa;
---	---

<p>Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. allontanamento da scuola senza autorizzazione durante l'orario di lezione; b. sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica (rovistare negli zaini o nelle borse, nelle tasche per sottrarre denaro, oggetti...); c. reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici; d. compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola; e. insultare e umiliare i compagni; f. compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona; g. provocare lesioni ai compagni e al personale; h. fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi i. non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (arrampicarsi sui cornicioni, salire sui davanzali, spingere i compagni sulle scale, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc.); j. compiere atti che mettono in pericolo l'incolinità delle persone; k. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare o umiliare altre persone. 	<p>Le mancanze gravissime sono sanzionate con:</p> <p>1) Sospensione per un periodo non superiore a 15 gg, con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> <p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei genitori dal CDC convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti. La riunione, presieduta dal DS o da suo delegato, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore di un alunno coinvolto nel procedimento (autore o vittima). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.</p> <p>2) Sospensione per un periodo superiore a 15 gg o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di studi</p> <p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei genitori, dal Consiglio d'Istituto. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore di un alunno coinvolto nel procedimento (autore o vittima). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro 30 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.</p> <p>3) In caso di furto o danneggiamento, oltre le sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento.</p>
--	--

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da

- loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare=sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell’alunno.
2. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg e che devono essere comminate dal CDC, va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dell’alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica, posta elettronica certificata). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
 3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L’alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
 4. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l’audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l’alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
 5. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
 6. A seguito dell’audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:
 - a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
 - b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale

1. Immediatamente dopo l’audizione, o entro il termine minimo di tre giorni dall’audizione in contraddittorio l’organo Collegiale viene convocato.
2. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.
3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.
4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell’alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

- 1) I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
- 2) Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 gg la scuola mantiene i contatti con l’alunno e/o la famiglia finalizzati al rientro nella comunità scolastica.
- 3) Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e

- organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- 4) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
 - 5) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà dispone l'assolvimento.
 - 6) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni e organo di garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia composto da:
 - Dirigente Scolastico (presidente)
 - Primo Collaboratore
 - Un rappresentante dei docenti (e un membro supplente)
 - Un rappresentante dei genitori facente parte del Consiglio d'Istituto (e un membro supplente) da esso designato.
2. Il rappresentante dei docenti è eletto dal Collegio dei Docenti, insieme al membro supplente.
3. In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità, verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore e/o il docente supplenti.
4. L'organo di garanzia decade con il decadere del Consiglio di Istituto.

Art. 8- Regolamento dell'Organo interno di garanzia

- 1.L'OG dovrà essere convocato entro tre giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni
- 2.Qualora l'OG non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.
- 3L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto;
6. l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
8. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindi giorni.

Art. 9 – Organo di Garanzia Regionale

Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'OG, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, sentito il parere dell'Organo di Garanzia Regionale da lui presieduto, decide in via definitiva sul contenzioso, valutando l'eventuale inosservanza e violazione dello Statuto.

In ottemperanza al DPR 249 e DPR 235, le sospensioni dalle attività didattiche possono, su richiesta, essere commutate, in misura di un giorno di sospensione senza obbligo di frequenza, a cinque giorni in lavoro utile alla comunità scolastica.

Art. 10 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.
3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due settimane dell'anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente regolamento è affisso all'Albo e pubblicato sul sito web della scuola in via permanente.

Ultima revisione - Approvazione e adozione il 09/09/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pitzalis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93